

DETRAZIONI D'IMPOSTA (artt. 12 e 13, DPR 917/86)**Dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.P.R. 19/9/73 n. 600 e successive modificazioni**

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a il _____

a _____ residente in _____ prov. _____

Via _____ n. _____

Numero di codice fiscale _____

Stato civile (*)

- Celibe/nubile Coniugato/a Divorziato/a
 Separato/a legalmente ed effettivamente Vedovo/a _____

in qualità di beneficiario del tirocinio _____

DICHIARA (*)

Sotto la propria responsabilità che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ha diritto alle seguenti detrazioni dall'imposta sul reddito per carichi di famiglia, secondo quanto previsto dall'art. 12 del DPR 917/86

Relazione di parentela	Nominativo	Codice fiscale (obbligatorio)	Data di nascita	Disabile	% di spettanza
<input type="checkbox"/> Coniuge				<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> 1° Figlio				<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Figlio				<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Figlio				<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Figlio				<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Figlio				<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Figlio				<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Figlio				<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Figlio				<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Altro				<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Altro				<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Altro				<input type="checkbox"/>	

Dichiarazione ai fini dell'applicazione della detrazione di cui all'art. 12 co.1 bis del Tuir (Ulteriore detrazione in presenza di 4 o più figli):

- Presenza di almeno 4 figli a carico [] SI [] NO al [] 100% [] 50%.

Dichiarazione ai fini dell'applicazione delle detrazioni di cui all'art. 13 del Tuir (Altre detrazioni):

- applicazione automatica delle detrazioni sul reddito;
 Non applicazione delle detrazioni sul reddito poiché:
 - o già applicate da altro sostituto di imposta;
 - o provvederà direttamente in sede di dichiarazione dei redditi.

Il sottoscritto chiede che sui compensi spettanti gli venga applicata l'aliquota IRPEF del.....%
Qualora non si intendesse richiedere una particolare aliquota, si applicheranno gli scaglioni IRPEF in vigore dal 1° gennaio 2007 secondo l'imponibile corrisposto.

Altre comunicazioni: _____

SI IMPEGNA

- a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni alla situazione sopra illustrata
- a produrre ulteriore dichiarazione a valere sull'annualità 2017, se interessato

Data _____

In fede _____

AVVERTENZE

1) CONIUGE A CARICO

La detrazione spetta per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato che non possieda redditi propri per un ammontare complessivo superiore a euro 2.840,51/annue, al lordo degli oneri deducibili (*)

2) FIGLI A CARICO

Si considerano figli a carico i seguenti soggetti che non abbiano redditi propri superiori a euro 2.840,51 annue, al lordo degli oneri deducibili (*): i figli, compresi i figli naturali e riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria (indipendentemente dall'età)

La detrazione per figli è ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta in mancanza di accordo, al genitore affidatario.

Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, la detrazione prevista per il coniuge si applica, se più favorevole, al primo figlio e per gli altri si applica la detrazione ordinariamente prevista per questi ultimi.

La mancanza del coniuge che dà luogo alla concessione della predetta detrazione speciale si verifica nelle seguenti specifiche ipotesi, partendo dalla premessa che il lavoratore contribuente non sia coniugato o sia legalmente ed effettivamente separato:

- a) Quando l'altro genitore è deceduto;
- b) Quando l'altro genitore non ha riconosciuto i figli naturali;
- c) Quando da certificazione dell'autorità giudiziaria risulti lo stato di abbandono del coniuge.

3) ALTRE PERSONE A CARICO

Si considerano altre persone a carico i soggetti, con redditi propri non superiori a 2.840,51 annue (limite in vigore dal 1998), al lordo degli oneri deducibili (*), indicati all'art. 433 del C.C. e diversi da quelli menzionati ai precedenti punti 1) e 2), che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria (per i figli indipendentemente dall'età): genitori (in loro mancanza gli ascendenti prossimi), adottanti, generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle germani o unilaterali, nipoti, coniuge separato o divorziato che percepisca alimenti.

L'ammontare delle detrazioni spettanti va ripartita tra coloro che ne hanno diritto. Il dipendente/collaboratore dovrà dichiararne la misura percentuale (100% se ne usufruisce da solo; altra diversa misura se la detrazione è ripartita con altri soggetti)

4) VALIDITA'

Il contribuente deve comunicare tempestivamente le eventuali variazioni delle condizioni di spettanza dichiarate.

Il contribuente è tenuto a produrre nuova dichiarazione qualora permanga/maturi il diritto alle detrazioni nella successiva annualità.

5) REDDITO COMPLESSIVO

La somma dei redditi posseduti dal contribuente in periodo d'imposta. I redditi sono calcolati distintamente per ciascuna categoria di appartenenza (fondiari, di capitale, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, di impresa, diversi). Per le persone non residenti il reddito complessivo è costituito soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato. Concorrono alla determinazione del reddito complessivo, con segno negativo, anche eventuali perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali o dall'attività di lavoro autonomo.

Sottraendo dal reddito complessivo le deduzioni si ottiene il reddito imponibile.

6) LAVORATORI EXTRACOMUNITARI

Il DL 269/2003, all'art. 21 (come modificato dalla legge di conversione 326/2003) ha stabilito che ai fini di controllo, il diritto alla detrazione per i figli a carico di cittadini extracomunitari è in ogni caso certificato nei riguardi del sostituto d'imposta dallo stato di famiglia rilasciato dal comune, se nella relativa anagrafe i figli di tali cittadini sono effettivamente iscritti, ovvero da equivalente documentazione validamente formata nel Paese di origine, ai sensi della legge ivi vigente, tradotto in italiano ed asseverata come conforme all'originale dal Consolato Italiano nel Paese di origine.

(*) ai fini del raggiungimento del limite si devono considerare le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanza diplomatiche e consolari, Missioni nonché dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della chiesa cattolica